

**INTESA SULLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO SPECIALE
PER I COMUNI DEL CRATERE**

Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia dell'Aquila, il Presidente della Provincia di Pescara, il Presidente della Provincia di Teramo, il Coordinatore dei comuni del cratere

VISTO l'art. 67-ter, commi 2, 3, 5 e 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione;

VISTO l'art. 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione;

VISTI gli atti con cui i sindaci dei 56 Comuni del cratere hanno designato il coordinatore, ai sensi dell'art. 67-ter, comma 3, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione;

VISTO lo schema di convenzione predisposto dai Comuni interessati, ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la costituzione dell'Ufficio Speciale

VISTO, l'art. 67 ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione che autorizza ad assumere personale, a decorrere dall'anno 2013;

VISTO, l'art. 67 ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere fino a 100 unità di personale a tempo indeterminato per le esigenze della ricostruzione conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo;

VISTO, l'art. 67 sexsies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione che prevede la copertura finanziaria per la costituzione dell'Ufficio speciale;

convengono quanto segue

Articolo 1

(Oggetto)

1. Nell'ambito della presente Intesa sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i compiti, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, i particolari requisiti e le

modalità di selezione del titolare, la dotazione di risorse strumentali ed umane dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, nel limite massimo di 50 unità, di cui al massimo 25 a tempo determinato, nonché le categorie e i profili professionali del contingente di personale di cui al comma 5 dell'art. 67-ter decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione.

Articolo 2

(Organizzazione e struttura dell'Ufficio)

1. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere è costituito ai sensi dell'art. 67-ter, comma 3, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, entro il 15 settembre 2012 ed ha sede nel Comune di Fossa (AQ).

2. L'Ufficio è articolato in aree funzionali.

3. Il titolare dell'Ufficio, con proprio regolamento, sentiti i sindaci coordinatori delle aree omogenee, definisce le aree funzionali con particolare riferimento ai seguenti raggruppamenti di compiti e funzioni:

- a) “analisi informatica e informazione”: gestione delle banche dati; monitoraggio degli interventi di ricostruzione; trasmissione dei dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze; garanzia degli standard informativi; monitoraggio finanziario fisico e procedurale e la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; monitoraggio informatico sull'utilizzo delle risorse, seguendo gli standard ufficiali relativi alla pubblicazione di cataloghi open data; front office ai tecnici;
- b) “valutazione tecnica”: valutazione della rispondenza tecnica dei progetti di riparazione/ricostruzione rispetto alle norme vigenti (D.M. 14 gennaio 2008 e relativa circolare esplicativa) e alle norme straordinarie emanate a seguito del sisma;
- c) “valutazione economica”: valutazione della congruità economica delle richieste di contributo, sulla base delle risultanze fornite in sede di istruttoria;
- d) “valutazione della qualità della ricostruzione”: promozione e assistenza tecnica della qualità architettonica e dei processi della ricostruzione pubblica e privata; “controlli”: controlli sui cantieri; controlli a campione sui progetti e sull'esecuzione degli interventi oggetto di richiesta di contributo;
- e) “promozione, pianificazione e sviluppo strategico”: collaborazione con il coordinatore ed i rappresentanti delle otto aree omogenee nella promozione, pianificazione e sviluppo strategico;

- f) “piani di ricostruzioni”: fino a quando necessario, istruttoria sui piani di ricostruzione dei comuni del cratere.

4. Il titolare dell’Ufficio stabilisce, altresì, sentiti i sindaci coordinatori delle aree omogenee, le modalità di utilizzo del personale con riferimento sia all’Ufficio speciale che agli otto uffici territoriali delle aree omogenee.

Articolo 3

(Compiti)

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 67-ter, comma 2, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l’Ufficio speciale:

- a) coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee dei comuni del cratere;
- b) presiede e convoca la commissione pareri di cui al citato comma 2 dell’art. 67-ter;
- c) supporta i comuni, tramite il proprio personale, nelle attività di predisposizione dei programmi integrati al fine di assicurare la promozione e l’assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata;
- d) coordina gli interventi previsti dai comuni previa definizione di un piano unitario d’azione;
- e) promuove l’attrattività e lo sviluppo economico e sociale dei territori compresi nelle otto aree omogenee;
- f) effettua l’istruttoria dei piani di ricostruzione dei singoli Comuni delle otto aree omogenee negli aspetti tecnici e finanziari e ne attesta la congruità economica;
- g) per i Comuni che non abbiano predisposto il piano di ricostruzione previsto dal comma 5-bis dell’art. 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 effettua una stima delle risorse annuali occorrenti per la ricostruzione dei centri storici al fine della programmazione delle risorse da parte delle Amministrazioni centrali;
- h) effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi, anche tramite l’acquisizione di dati e informazioni, predisponendo schede per la raccolta dei dati e definendo la periodicità di trasmissione dei dati stessi;
- i) cura la trasmissione dei dati al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 13 legge 31 dicembre, 2009, n. 196, garantendo gli standard informativi da definirsi con

il decreto di cui all'art. 67-bis, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione;

- j) attiva un proprio sito istituzionale al fine di garantire un'informazione trasparente sull'utilizzo dei contributi, seguendo gli standard ufficiali relativi alla pubblicazione di cataloghi open data. A tal fine, l'Ufficio acquisisce con cadenza mensile dati e informazioni dai comuni e dagli altri soggetti interessati;
- k) esegue il monitoraggio dell'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, delegata in via ordinaria agli otto uffici territoriali per la ricostruzione delle aree omogenee e ne convalida l'esito;
- l) esegue il controllo dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e conformità urbanistica ed edilizia e della congruità tecnica ed economica e verifica, presso i cantieri della ricostruzione, la corrispondenza con le evidenze progettuali e documentali.

Articolo 4

(Risorse umane e strumentali)

1. L'Ufficio ha una dotazione di personale di 50 unità, di cui 25 a tempo determinato. Tale personale opera anche negli otto uffici territoriali delle aree omogenee, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 2, comma 3.
2. La dotazione complessiva di personale, suddivisa in tempo determinato e tempo indeterminato e per profili funzionali (C1, D1) e professionali (tecnico, amministrativo, contabile), è stabilita come segue:
 - a) n. 18 Istruttori Direttivi Ingegneri/Architetti/Tecnici-Geologi/Archeologi a tempo determinato;
 - b) n. 1 esperto informatico nelle procedure di open data, a tempo determinato;
 - c) n. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi, a tempo determinato;
 - d) n. 4 Istruttori Direttivi Contabili, a tempo determinato;
 - e) n. 18 Istruttori Direttivi Ingegneri/Architetti/Tecnici/Istruttori tecnici, a tempo indeterminato;
 - f) n. 5 Istruttori Amministrativi, a tempo indeterminato;
 - g) n. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi, a tempo indeterminato.
3. La dotazione strumentale è garantita in via principale dai beni attualmente in uso dal Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo e dai beni dei comuni sottoscrittori della convenzione, nei limiti della loro disponibilità.

Articolo 5

(Requisiti e modalità di selezione del titolare)

1. Il titolare dell'Ufficio, individuato sulla base di una valutazione comparativa, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) formazione tecnico economica;
- b) avere già ricoperto ruoli di Direzione Generale o Direzione di progetti;
- c) competenze di tipo "gestionale generale" con attitudine alla pianificazione, efficienza/efficacia, controllo e rendicontazione dell'operato e alla negoziazione

2. All'esito della valutazione comparativa di cui al comma 1, il titolare dell'Ufficio è designato, dal Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee. Alla stipula del relativo contratto per un periodo di tre anni provvede successivamente il coordinatore dei comuni del cratere.

Articolo 6

(Categorie e profili professionali dei contingenti di personale assunto dai Comuni.

Modalità di assegnazione)

1. Ai sensi dell'art. 67-ter, comma 8, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 come modificato dalla legge di conversione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili professionali del personale assunto ai sensi del comma 5 del citato art. 67-ter dai comuni capofila di ognuna delle otto aree omogenee del cratere e assegnato agli uffici territoriali delle medesime aree omogenee sono così individuati:

- a) n. 9 Istruttori Direttivi Amministrativi di cui: n. 1 nell'Area omogenea 2, n. 1 nell'Area omogenea 3, n. 1 nell'Area omogenea 4, n. 1 nell'Area omogenea 5, n. 2 nell'Area omogenea 6, n. 1 nell'Area omogenea 7, n. 1 nell'Area omogenea 8, n. 1 nell'Area omogenea 9;
- b) n. 5 Istruttori Direttivi Contabili di cui: n. 1 nell'Area omogenea 2, n. 1 nell'Area omogenea 3, n. 1 nell'Area omogenea 5, n. 1 nell'Area omogenea 7, n. 1 nell'Area Omogenea 8;
- c) n. 11 Istruttori Tecnici di cui: n. 2 nell'Area omogenea 2, n. 2 nell'Area omogenea 3, n. 2 nell'Area omogenea 4, n. 2 nell'Area omogenea 5, n. 2 nell'Area omogenea 8, n. 1 nell'Area omogenea 9;
- d) n. 47 Istruttori Direttivi Tecnici (Ingegneri/Architetti) di cui: n. 6 nell'Area omogenea 2, n. 5 nell'area omogenea 3, n. 4 nell'Area omogenea 4, n. 7 nell'Area

omogenea 5, n. 4 nell'Area omogenea 6, n. 7 nell'Area omogenea 7, n. 11 nell'Area omogenea 8, n. 3 nell'Area omogenea 9.

2. I requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali ai fini dell'assunzione di cui al comma 1, sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) età non inferiore a diciotto anni;
- c) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Amministrazione Pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- d) i titoli di studio necessari per partecipare ai concorsi, con riferimento ai singoli procedimenti concorsuali, saranno specificati nel bando.
- d) il 50% dei posti banditi con le procedure di cui al comma 2 è riservato in favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno nell'ambito dei processi di emergenza e ricostruzione presso la Regione Abruzzo, le strutture commissariali, le Province interessate, il Comune dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale contratto di lavoro;
- e) il personale assunto dai comuni capofila di ognuna delle otto aree omogenee del cratere a seguito delle procedure concorsuali è assegnato alle medesime aree omogenee in numero di 72 unità secondo la ripartizione di cui al comma 1.

Articolo 7

(Categorie e profili professionali dei contingenti di personale assunto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Ai sensi dell'art. 67-ter, comma 8, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili professionali del personale assunto ai sensi del comma 6 del citato art. 67-ter dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e assegnato fino a 50 unità agli Uffici speciali, fino a 40 unità alle Province dell'Aquila, Teramo e Pescara, fino a 10 unità alla Regione Abruzzo, sono così individuati, previa adeguamento ai corrispondenti profili professionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- a) n. 10 Istruttori Amministrativi presso gli uffici in Abruzzo, di cui n. 5 (cinque) riservati;

- b) n. 6 (sei) Istruttori Direttivi Amministrativi presso gli uffici in Abruzzo, di cui n. 3 (tre) riservati;
- c) n. 4 (quattro) Istruttori Direttivi Contabili presso gli uffici in Abruzzo, di cui n. 2 (due) riservati;
- d) n. 6 (sei) Istruttori Tecnici presso gli uffici in Abruzzo, di cui n. 3 (tre) riservati;
- e) n. 40 (quaranta) Istruttori Direttivi Ingegneri presso gli uffici in Abruzzo, di cui n. 20 (venti) riservati;
- f) n. 24 (ventiquattro) Istruttori Direttivi Architetti presso gli uffici in Abruzzo, di cui n.12 (dodici) riservati;
- g) n. 10 (dieci) Istruttori Direttivi Tecnici presso gli uffici in Abruzzo, di cui n. 5 (cinque) riservati.

2. I requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali ai fini dell'assunzione di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) età non inferiore a diciotto anni;
- c) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una amministrazione pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

3. I titoli di studio necessari per partecipare ai concorsi, con riferimento ai singoli procedimenti concorsuali, saranno specificati nel bando.

4. Il 50% dei posti banditi con le procedure di cui al comma 2 è riservato in favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno nell'ambito dei processi di emergenza ricostruzione presso la Regione, le strutture commissariali, le Province interessate, il Comune dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale contratto di lavoro.

5. Il personale assunto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti a seguito delle procedure concorsuali è assegnato – nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 della presente intesa e nel numero di 25 unità – all'Ufficio speciale sino alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009.

Articolo 8

(Procedure concorsuali)

1. Le procedure concorsuali di cui agli art. 6 e 7 sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega dei comuni.

Articolo 9

(Personale a tempo determinato)

1. Il personale a tempo determinato di cui all'art. 67-ter, comma 3, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, è assunto con selezione pubblica dal titolare dell'Ufficio, sentiti i rappresentanti delle aree omogenee dei comuni del cratere in ordine alle professionalità necessarie e alle modalità di selezione per un periodo non superiore a tre anni.

Articolo 10

(Rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali)

1. I rapporti con le amministrazioni interessate dai processi di ricostruzione e di sviluppo dal titolare dell'Ufficio Speciale, di concerto con i Coordinatori delle Aree Omogenee, secondo gli indirizzi del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.